

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Approvazione dell'“Accordo di programma per l'attuazione del servizio di istruzione domiciliare in ospedale” tra Regione Marche ed Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente della PF Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della PF Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità

VISTO *l'articolo 28 dello Statuto della Regione;*

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di approvare l'“Accordo di programma per l'attuazione del servizio di istruzione domiciliare in ospedale” tra Regione Marche ed Ufficio Scolastico Regionale per le Marche come dettagliato in allegato A alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 31 dicembre 1991, n. 276 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989)";
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- Decreto Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 461 del 6/6/2019 "Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare";
- Protocollo d'Intesa siglato il 27/9/2000 dai Ministri della Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale per la tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati.

Motivazione ed esito dell'istruttoria

La Costituzione italiana, statuendo all'art. 34 che *"la scuola è aperta a tutti"*, riconosce l'istruzione come un diritto di tutti i cittadini e impegna la Repubblica a *"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"* (art. 3).

Già con l'approvazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si evidenziava l'urgenza e l'esigenza di assicurare, ad alunni e studenti affetti da gravi patologie, l'erogazione di servizi scolastici alternativi che permettessero agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi e/o di ri-orientamento. Troppo spesso, infatti, tali interruzioni si trasformano in abbandoni scolastici.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da tempo, mette a disposizione due tipologie di servizi scolastici:

- a) la scuola in ospedale (SIO);
- b) l'istruzione domiciliare (ID).

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare rappresentano, infatti, uno specifico ampliamento dell'offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle istituzioni scolastiche, per assicurare l'erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura.

I servizi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare sono al centro di un sistema che, a partire dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, promuove la tutela dei minori come titolari di diritti e beneficiari di garanzie.

Infatti, l'interruzione per gravi patologie del percorso di studi si trasforma troppo spesso in ripetenze e dispersione scolastica, aggravando una realtà già di per sé molto delicata per l'intero nucleo familiare.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, quali esperienze positive del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del percorso terapeutico.

Con DM n. 461 del 6/6/2019 il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha adottato le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare.

Nelle Linee di indirizzo sono confermati gli elementi fondamentali di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, rispondenti a criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico, quali:

- a) garantire l'integrazione dell'intervento della scuola ospedaliera con quello della classe di appartenenza e con l'attività didattica di istruzione domiciliare dello studente;
- b) ricontestualizzare il domicilio-scuola, in modo da garantire allo studente la massima integrazione con il suo gruppo classe; a tal fine è indispensabile l'individuazione di strategie didattiche e relazionali adeguate al contesto;
- c) diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola in ospedale e dall'istruzione domiciliare, considerato che potrebbe interessare, senza preavviso e con urgenza, qualsiasi contesto scolastico;
- d) garantire omogeneità nell'erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale, attraverso indicazioni di dettaglio per una corretta e completa applicazione nel rispetto della normativa vigente.

Le Linee di indirizzo rappresentano quindi uno strumento operativo concreto, volto da un lato ad agevolare e coordinare le procedure amministrative documentali necessarie, dall'altro a fornire indicazioni utili a riorientare opportunamente le strategie metodologico-didattiche, a governare il complesso impatto relazionale che viene a determinarsi nel delicato contesto di vita (familiare, sanitario e scolastico) dell'alunno temporaneamente malato.

In accordo con l'Assessore con delega all'Istruzione e con il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, al fine di dare attuazione alle Linee di indirizzo ministeriali e al fine di assicurare il diritto allo studio agli studenti degenti presso le strutture ospedaliere della regione nelle quali non sia funzionante la sezione ospedaliera, si propone l'approvazione dell'Accordo di programma in allegato.

Nell'ambito dell'Accordo, la Regione Marche si impegna a consentire l'utilizzo dei locali necessari allo svolgimento delle attività didattiche nelle strutture ospedaliere, ad assicurare che nelle stesse vengano adottate le adeguate misure organizzative, che venga assicurata la collaborazione del personale e vengano diffuse idonee informazioni per la tutela di alunni e personale docente ed educativo. La Regione si impegna inoltre a garantire che da parte delle strutture ospedaliere venga stipulata la copertura assicurativa RCT per il personale docente che svolge attività nelle strutture stesse, che venga fornita la necessaria collaborazione per lo svolgimento delle attività, che venga autorizzato l'accesso alla mensa ospedaliera e che venga fornito ogni utile supporto logistico per favorire la Formazione a Distanza.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del presente atto, con l'approvazione dell'“Accordo di programma per l'attuazione del servizio di istruzione domiciliare in ospedale” come dettagliato in allegato A alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile procedimento
Fabio FILIPPETTI
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE PF PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

IL DIRIGENTE
(Fabio FILIPPETTI)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione

IL DIRIGENTE
Lucia DI FURIA
Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI

ALLEGATO A

Accordo di programma per l'attuazione del servizio di istruzione domiciliare in ospedale

